



TRIBUNALE DI BARI

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

considerato che nel corso del giudizio ex art. 645 cpc l'opposta ha richiesto concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio e, in subordine, emettersi ordinanza ex art. 186 ter cpc limitatamente all'importo di € 101.033,65, pari alla differenza tra l'importo ingiunto e quanto versato dalla Asl per il pagamento della fattura n. xxxx del 06.04.2012, pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso monitorio;

osservato che il credito ingiunto rinviene da una serie di fatture, due delle quali per ratei non pagati riferiti a due distinti contratti di leasing e le altre per interessi moratori su insoluti pregressi; considerato che la provvisoria esecuzione non può essere concessa, visto il pagamento di parte del credito intimato e tenuto conto che l'opponente ha contestato l'intero credito ingiunto, riferendo di aver corrisposto tutte le rate relative ai due contratti di leasing oggetto di causa ed evidenziando l'illegittima applicazione dei criteri di cui all'art. 231/02 per il calcolo degli interessi moratori, oggetto delle altre fatture;

considerato che allo stato, risultando documentato da parte della stessa opposta il pagamento del rateo relativo al contratto n. 1 (il cui macchinario è stato anche oggetto di riscatto) ma non quello relativo al rateo del contratto n. 2 per € 48.518,80, può concedersi la richiesta ordinanza-ingiunzione limitatamente a tale somma;

ritenuto, infatti, che vada verificata in prosieguo istruttorio la spettanza degli altri importi portati dalle residue fatture per interessi considerato che, anche a voler ritenere applicabile il criterio di cui alla l. 231/02 di cui in contratto, non è chiaro il loro criterio di computo, parendo peraltro detti accessori riferirsi ad insoluti pregressi rispetto ai due ratei oggetto di causa e alla luce dei termini di scadenza previsti in contratto e dei termini di cui all'art. 3 d.lvo cit.;

considerato che, alla luce di quanto evidenziato in premessa, può formularsi, in ragione della semplicità delle questioni proposta ex art. 185 bis cpc volta alla definizione bonaria della controversia;

PQM

Rigetta l'istanza ex art. 648 cpc come formulata in atti;

visto l'art. 186 ter cpc;

ordina all'opponente di pagare in favore della parte opposta il complessivo importo di € 48.518,80, oltre € 1.305,00 per compenso professionale, IVA ed accessori di legge;

visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, l'abbandono della causa con il pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 50.000,00, oltre 3.500,00 onnicomprensivo quale contributo per spese legali, in ragione di quanto evidenziato in premessa in

ordine ai motivi di opposizione formulati e dello stato iniziale del presente giudizio;

ACCOR DA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa ripartizione nei casi di cui all' art. 96 III° cpc,

RINVIA

all'udienza del per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito ai difensori di far comparire le parti per quella data onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive e riservando all'esito ogni altro provvedimento anche in ordine alla concessione dei termini ex art. 183, comma 6 cpc pure richiesti .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi alle parti.

Bari,

Il Giudice